

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LXXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	861
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio. (3922);	
MERLIN ANGELINA e DE LAURO MATERA ANNA: Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro delle donne che si sposano. (37);	
RE GIUSEPPINA ed altri: Divieto di licenziamento per causa di matrimonio. (1166).	861
PRESIDENTE	861, 865, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 876, 877, 879, 880, 883, 884
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i>	862, 865, 868, 869, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 880, 881, 882, 883, 884
CINCIARI RODANO MARIA LISA	864, 865, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 875, 877, 879, 881, 882, 884, 887
MERLIN ANGELINA	865, 866, 875, 887
RE GIUSEPPINA	865, 869, 872, 876, 880, 882, 884
BUTTÈ	867, 868, 869, 870, 871, 874, 876, 878, 886
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 879, 882, 883, 884
KUNTZE	868, 870, 871, 873, 876, 877, 879
REPOSSI	870, 872, 878, 879
RAPELLI	872, 873, 874, 876, 878, 887

PAG.

BETTOLI	877, 883, 884
FRANCO RAFFAELE	878

Votazione segreta:

PRESIDENTE	887
----------------------	-----

La seduta comincia alle 17.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sabatini è in congedo.

Seguito del disegno di legge: Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio (3922) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Merlin Angelina e De Lauro Matera Anna: Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano (37) e Re Giuseppina ed altri: Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio », della proposta di legge di iniziativa della onorevole Merlin Angelina e della onorevole De Lauro Matera Anna: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano », e della proposta di legge di iniziativa della onorevole Re Giuseppina ed altri: « Divieto

di licenziamento per causa di matrimonio » che sono già state esaminate in sede referente. L'onorevole Colombo Vittorino, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dobbiamo affrontare un problema che ha già avuto larga eco nell'opinione pubblica e che già tante discussioni ha provocato. Questo argomento, infatti, ha sempre formato oggetto di interrogazioni e di ordini del giorno nel corso di discussioni di leggi sociali e in occasione dei bilanci.

Il problema fu oggetto di una proposta di legge del 1951 di iniziativa della senatrice Merlin, seguita da una analoga iniziativa, alla Camera dell'onorevole Del Vecchio. Successivamente si ebbe, nel 1959, una nuova iniziativa della onorevole Merlin e quindi una dell'onorevole Giuseppina Re, Cinciari Rodano e altri. Sul piano parlamentare si è discusso dello stesso argomento in occasione della proposta di legge dell'onorevole Foa.

Tre provvedimenti, abbinati, che trattano del divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio, sono oggi al nostro esame.

Dicevo che l'argomento è stato a lungo all'attenzione dell'opinione pubblica. Recentemente anche un « Convegno dei cinque » si è occupato di questo problema, senza contare i vari convegni che sono stati tenuti sull'argomento.

Devo anche dire che si è pensato di sottoporre il provvedimento al parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha anche proposto taluni emendamenti sui quali anticipo, come Relatore, che sono d'accordo.

Molti elementi sono venuti alla luce dai convegni e discussioni che si sono avuti in merito a questo argomento (non vedo qui presente l'onorevole Buttè, che fu sostenitore delle tesi esposte nel provvedimento in occasione di un convegno, in contrapposizione ai rappresentanti della Confindustria). Tra questi alcuni indicano chiaramente quali sono i motivi adottati dai datori di lavoro e quali eventuali manovre essi possono mettere in atto per impedire che la legge, una volta approvata, venga applicata.

Il datore di lavoro cerca di eludere il divieto di licenziamento per causa di matrimonio, facendo firmare al momento dell'assunzione, una lettera di dimissioni, in bianco, lettera che verrà resa pubblica, con l'aggiunta di una data, al momento in cui il datore di lavoro ritiene di doversi sbarazzare dell'impiegata che sposa.

Inoltre, i datori di lavoro si dichiarano contrari a questa legge, per ragioni economiche, sostenendo che le lavoratrici madri o spose non rendono come le nubili.

Un altro problema — di carattere tecnico — prospettano i datori di lavoro e cioè la impossibilità di affidare alle impiegate madri determinati lavori.

Sostengono ancora i datori di lavoro che notevoli difficoltà di carattere organizzativo provocano le assenze delle lavoratrici, assenze naturalmente dovute a matrimonio o a maternità. A questo punto si deve aggiungere che i datori di lavoro lamentano il grave carico delle assicurazioni e della previdenza. Anche qui si prospetta una manovra per sbarazzarsi delle impiegate spose e madri. Il datore di lavoro può trasferire a suo piacimento l'impiegata o l'operaia, facendola trovare spaesata, sprovveduta e disagiata al punto tale da provocarne le tanto sospirate dimissioni.

Il problema è stato esaminato, dalla commissione di inchiesta parlamentare, anche dal punto di vista della legislazione di altri Paesi. In alcuni Paesi vigono norme legislative che regolano questo aspetto del rapporto di lavoro mentre altri Paesi si riferiscono puramente e semplicemente a delle norme contrattuali. Ma mi pare di poter affermare che tutti i Paesi, in base alle convenzioni del *Bureau International du Travail*, vanno orientandosi per una precisa legislazione per l'argomento « nubilito ».

Per quanto si riferisce, poi, alla entità del fenomeno sul piano puramente settoriale, la « gerarchia », è la seguente: il fenomeno nell'agricoltura si manifesta in misura ridotta; cresce, invece, nell'industria, aumenta ancora nel settore del commercio, con particolare incidenza per il personale dei grandi magazzini — e sappiamo tutti che questo fenomeno ha invaso letteralmente la struttura commerciale del nostro Paese — delle banche e nel settore delle assicurazioni ed infine è assoluto nel campo sanitario-assistenziale, con alcune lodevoli eccezioni per le opere pie.

Il provvedimento diviene ancora più importante per il fatto che l'occupazione femminile si sta estendendo con rapidità impressionante. Citerò alcuni dati: le forze del lavoro nel settore femminile che nel 1954 erano rappresentate da 4.000.000 unità sono salite nel 1961 a 5.860.000 unità con un incremento in soli sette anni, ben del 38 per cento. L'incremento invece per il settore maschile verificatosi nello stesso periodo è stato dell'8 per cento. Questo per quanto riguarda le forze di lavoro disponibili.

Per quanto riguarda, invece, le forze occupate: nel 1954 troviamo occupate 4 milioni di donne; nel 1961 il personale femminile impegnato raggiungeva già i cinque milioni e mezzo di unità con un incremento del 22 per cento; nel campo maschile da milioni 200.000 unità nel 1954 a 14.700.000 unità nel 1961 con un incremento solo del 10 per cento.

Se poi affrontiamo gli aspetti giuridici del problema arriviamo facilmente a considerare « illecito » il licenziamento del personale femminile che contrae matrimonio.

Già il Ministero del lavoro, in una propria circolare diretta agli Ispettorati del lavoro (20 maggio 1955) affermava che la facoltà di rescindere il contratto da parte dell'imprenditore, qualora la dipendente contrae matrimonio è da ritenersi illecita in quanto « mentre mira a privare una delle parti contraenti del fondamentale ed inalienabile diritto di realizzare in pieno la propria capacità giuridica, costituisce implicitamente una elusione al divieto di licenziamento firmato dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri (n. 860 del 26 agosto 1950) ».

Dopo di allora, la dottrina è intervenuta nella discussione ed ha espresso pareri non sempre concordi; mentre alcuni si sono pronunciati per la illegittimità della clausola di nubilito e per la nullità del licenziamento a causa di matrimonio, altri si sono mostrati di avviso contrario ed altri ancora hanno sostenuto una tesi intermedia: illegittimità della clausola nel settore pubblico (stabilità di impiego), liceità nel settore privato.

Le più recenti prese di posizione sono però per la illegittimità della clausola di nubilito; su queste ultime posizioni il relatore ritiene di convenire pienamente anche circa la possibilità di recesso unilaterale dell'imprenditore sulla base dell'articolo 2118 del codice civile, il relatore esprime parere nettamente negativo.

La Costituzione riafferma il diritto della donna al matrimonio, alla inviolabilità della sua persona, le concede pieni diritti morali e civili, diritto al lavoro che deve, inoltre, consentire alla donna il pieno adempimento alle sue funzioni familiari (articoli 2, 29, 37). Di fatto però la situazione è diversa in quanto la donna è posta praticamente dinanzi ad un bivio: o lavorare e con esso raggiungere un relativo benessere oppure contrarre matrimonio e correre l'alea del licenziamento, cioè famiglia senza benessere.

Il problema non è di facile soluzione: l'onorevole Merlin Angelina sostiene che la donna che lavora non può essere licenziata solo per-

ché contrae matrimonio e l'onorevole Re Giuseppina aggiunge che è comunque nullo il licenziamento verificatosi entro un anno dal matrimonio.

Ora, mentre da parte dell'onorevole Merlin Angelina si vuole fare, ritengo, solo una affermazione di principio, nella proposta dell'onorevole Re Giuseppina si tende, invece, a compiere un passo avanti verso la soluzione del problema. Ma anche in questo secondo caso il problema viene risolto solo in parte perché si fornisce anche qui una scappatoia ai datori di lavoro.

Ed entro, ora, nel merito del disegno di legge in esame. Punto di partenza è la eliminazione dal provvedimento in esame di quei punti che prestano il fianco ad una duplice interpretazione che il più delle volte si risolve a vantaggio del datore di lavoro; se, infatti, la disciplina nei contratti a termine fosse assoluta, alcuni dei casi di licenziamento delle lavoratrici non si verificherebbero. Ed in materia abbiamo già una triste esperienza purtroppo.

Per quanto riguarda la nullità della clausola di nubilito, il disegno di legge in esame è abbastanza esplicito in quanto riafferma che la risoluzione del rapporto per causa di matrimonio costituisce un atto illecito. Quanto alla difficoltà di offrire le cause per evitare il licenziamento, la legge fa una presunzione *juris*; i licenziamenti intimati nel periodo intercorrente tra la richiesta di pubblicazione e un anno dalla celebrazione del matrimonio siano stati determinati da siffatti motivi illeciti. E qui, in un certo censo, si fa riferimento alla fissazione pura e semplice dei principi e dei termini, ma occorre scoraggiare il datore di lavoro ad usare di certe interpretazioni o scappatoie. Per questo s'introduce il principio che l'assicurazione obbligatoria è corrisposta per tutte le lavoratrici dipendenti dai datori di lavoro e dagli Istituti che provvedono alle assicurazioni obbligatorie.

Così facendo, l'onere non va solo ai datori di lavoro interessati ma viene suddiviso in termini solidaristici di assicurazione generale. Cioè, viene riformata e migliorata quella parte che contiene norme sull'assicurazione per maternità che finora veniva a gravare esclusivamente sul datore di lavoro. Infatti la n. 860 dispone che l'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione corrisposta dall'I.N.A.M. è dovuta direttamente dal datore di lavoro. Viene quindi diminuita l'incidenza sul singolo datore di lavoro e si allarga invece la mutualizzazione degli oneri per la maternità come impone la Convenzione n. 3

concernente l'impiego delle lavoratrici prima e dopo il parto e che l'Italia ha già ratificato.

Evidentemente, però, le proposte di legge in esame non tendono al miglioramento della legge n. 860 per la tutela della lavoratrice madre ma fissano norme precise per cercare di risolvere il problema del licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio.

Ci sono certamente altre forme di intervento, quali il potenziamento dei servizi sociali come egregiamente ha illustrato il movimento femminile delle A.C.L.I. in un recente Convegno. Se la donna lavoratrice, sposa e madre avesse la possibilità di usufruire di determinati servizi di sentirebbe molto più tranquilla e migliore sarebbe anche il suo rendimento economico, che è il punto che maggiormente preoccupa i datori di lavoro. Così pure molti problemi sarebbero risolti dal potenziamento della preparazione professionale femminile attraverso scuole e corsi. Risulta, infatti, dalle statistiche che nel settore della mano d'opera qualificata i licenziamenti anche per causa di matrimonio avvengono in numero inferiore che non nel settore della mano d'opera femminile generica.

Altro problema di non facile soluzione e che viene particolarmente raccomandato da più parti è quello delle donne lavoratrici in agricoltura. La legge n. 860, infatti, crea in questo particolare settore una sperequazione tra le lavoratrici dell'agricoltura e quelle degli altri settori. Per le prime sono stabilite due categorie per ciascuna delle quali il contributo è dovuto rispettivamente nella misura di 25 mila e 12 mila, per le seconde (industria, commercio, ecc.), il trattamento è decisamente superiore. Vorrei ripetere, però, che scopo del provvedimento che andiamo ad esaminare non è quello purtroppo di eliminare queste sperequazioni ancora esistenti: scopo essenziale della legge in esame non è di mettere ordine nel settore della tutela delle lavoratrici madri. Però il Relatore si permette anche di sottolineare che è stata fatta una particolare raccomandazione del C.N.E.L. al Governo per predipsorre un disegno di legge in questo senso.

Anche perché abbiamo avuto la possibilità di constatare che il bilancio dell'I.N.A.M. nel settore dell'assistenza alle lavoratrici madri è favorevole. Per la tutela delle lavoratrici madri infatti a una entrata di 13 miliardi corrisponde una uscita per indennità alle lavoratrici madri di circa 8 miliardi. Si ha così sommariamente un attivo di 5 mi-

liardi. Comunque il Relatore non è in grado di fare un esatto conto economico su questo punto anche perché non risultano nel bilancio dell'I.N.A.M., in questo settore, riferimenti ad altre cure mediche e ospedaliere che vengono praticate in occasione del parto e che pare vengano pagate con il classico contributo a favore dell'I.N.A.M. Pregherei quindi il Governo di fornirci una visione più approfondita della situazione economica dell'I.N.A.M., particolarmente per quanto riguarda la gestione della legge n. 860, per studiare la possibilità di venire incontro alle esigenze di queste categorie più basse e maggiormente lontane da una situazione dignitosa. Se si potesse, magari, elevare il minimo del contributo almeno per le lavoratrici del settore dell'agricoltura avremmo già compiuto un notevole passo avanti. E questo anche a costo di aumentare una certa aliquota, considerando soprattutto che il numero delle lavoratrici addette al settore dell'agricoltura non è eccessivo. Non si potrà raggiungere la stessa parità alla quale si è pervenuti nel campo degli assegni familiari, ma questo avvicinamento consentirà, però, di assicurare una maggiore sicurezza sociale ad una categoria veramente depressa.

Assicurazioni in tal senso, vennero a suo tempo fornite a norme del Governo dall'onorevole Bertinelli, preoccupato per la disparità di trattamento riscontrata in alcuni settori del lavoro. Inutile sottolineare agli onorevoli colleghi che il provvedimento che oggi stiamo esaminando è particolarmente atteso e di notevole portata. Occorre fare in fretta così da ridare la indispensabile tranquillità alle lavoratrici che contraendo matrimonio temono la risoluzione del rapporto di lavoro.

Non vorrei anche che per le more del lungo iter parlamentare ci trovassimo di fronte ad un grande numero di licenziamenti che avremmo potuto evitare se da parte nostra ci fosse stata una maggior sollecitudine.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. L'onorevole Relatore affermando che nei cinque miliardi previsti dal provvedimento sono comprese anche le cure mediche non specifica peraltro se, indipendentemente dalla propria assicurazione per la maternità la lavoratrice madre usufruirebbe anche delle cure mediche in quanto assicurata presso altro Ente (quello del marito) dopo la contrazione del matrimonio. Come si fa a distinguere quanto deve gravare sul contributo generale di malattia al quale la donna ha diritto e quanto, invece, deve essere conteggiato sulla base della assicurazione maternità?

MERLIN ANGELINA. Il Relatore ha fatto riferimento alla esiguità del numero delle lavoratrici impegnate nel settore dell'agricoltura. Io che sono rappresentante politica di una zona tipicamente agricola ho potuto osservare che moltissime donne vengono impiegate in questo settore solo periodicamente. Come ci si deve contenere per i contributi unificati?

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che molte donne, chiamate al lavoro periodicamente, non rientrano in quei famosi « elenchi anagrafici » di cui si è parlato. Al Senato ho fatto pure presente che pur non trovandosi in detta posizione le lavoratrici di quel settore riescono egualmente a lavorare con una certa continuità. È evidente che ciò deve fornire al datore di lavoro una scappatoia per non versare i contributi. Ed inoltre: nei dati citati dal Relatore, in ordine all'occupazione della mano d'opera femminile, sono comprese le lavoratrici che risultano negli elenchi anagrafici o anche le altre alle quali ho fatto riferimento?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. L'obiezione sollevata dalla onorevole Cinciari Rodano è giustissima: è difficile determinare se di fatto l'assistenza ospedaliera per la moglie di un lavoratore che già versa i suoi contributi assicurativi e pertanto gode del trattamento assistenziale per sé e per i suoi familiari debba essere a carico di un dato capitolo di spesa o di un altro. Si potrebbe, per altro, dire che l'assistenza per i parti di natura fisiologica e patologica deve essere inquadrata nel piano generale.

Non entro però nel merito della questione non essendo per il momento in possesso dei dati necessari per fornire maggiori chiarimenti. Ritengo, peraltro, che il Governo, attraverso i suoi organi saprà distinguere, almeno macroscopicamente ciò che deve essere indirizzato verso un settore e ciò che deve essere addebitato ad altra voce. Dal lato economico, l'uscita, dovrà comunque essere registrata sotto la voce specifica.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Ma alcune categorie di lavoratrici rientrano già in settori che godono di una giusta forma assicurativa.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. In taluni casi il carico dovrà essere fatto all'I.N.A.M. ed in altri alla legge n. 860, ma, ripeto, almeno sino a quando non sono in possesso di precisi dati, e quindi non sono tamente e pertanto resta il dubbio della interpretazione da dare. Comunque, come ho già precisato, le entrate e le uscite sono state

già ben delineate ed esse non dovrebbero prestare il fianco a dubbie interpretazioni.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Mi consenta l'onorevole Relatore di affermare che il problema non risiede soltanto nel fatto di attribuire la prestazione per il parto fisiologico alla legge n. 860 e del parto patologico all'I.N.A.M. La donna è personalmente assicurata; in quanto sposa di un lavoratore già a sua volta assicurato, beneficia di una doppia assicurazione?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il punto in discussione rimane perché oggi come oggi il bilancio economico che possiamo avere in mano tratta soltanto di entrate relative alla legge n. 860 (e le uscite si riferiscono soltanto alle indennità, cioè al trattamento economico) e non fa riferimento ad altre prestazioni che sono specifiche per la legge n. 860. Qui il Governo potrà intervenire per dare una maggiore chiarificazione.

Per quanto riguarda una osservazione fattami dalla onorevole Merlin debbo dire che nella esposizione che ho fatto non ho compreso le lavoratrici dell'agricoltura a cui la stessa onorevole Merlin si riferisce, perché esse vanno considerate nel quadro delle norme relative alle impiegate delle aziende agricole. La legge n. 860 parla solo di *una tantum* in occasione del parto, e cioè: 25 mila lire per le braccianti abituali, 15 mila per le braccianti occasionali e 12 mila per le braccianti eccezionali.

Dopo queste precisazioni, rivolgo un invito alla Commissione perché voglia sollecitamente approvare il disegno di legge con le opportune modifiche che verranno a renderlo più idoneo a perseguire i fini che ho dianzi indicato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RE GIUSEPPINA. Molto brevemente, per esprimere il nostro pensiero circa il modo in cui la questione è stata qui presentata.

Ho già espresso e ripeto in questo senso la soddisfazione nostra. La cronaca dei fatti e dei precedenti di questa legge ha efficacemente dimostrato il valore delle tappe che ne hanno preceduto il varo, o quanto meno hanno indotto il Governo a presentare una sua proposta. Semmai, c'è da esprimere il rammarico che sia stato perduto molto tempo. Una proposta di questo genere poteva essere accolta molto tempo prima, visto che non ci sono state quelle difficoltà d'ordine costituzionale, così come era stato sostenuto nel corso dell'esame che ne è stato fatto dal-

la 1ª Commissione che ha espresso il proprio parere.

Quindi, siamo lieti di vedere come gli argomenti che gli oppositori di questa legge hanno continuamente addotto sono finalmente caduti e, oggi, si è concordi nel considerare, questa, una legge giusta che non solo elimina un'ingiustizia, ma che veramente in questo campo attua un principio costituzionale, nei confronti di un problema tanto importante.

È sembrato presente nel Relatore, come è presente anche in noi, la preoccupazione di rendere la legge, che già è buona nel testo proposto dal governo più completa — usiamo pure questo termine — più perfetta che sia possibile, proprio per evitare evasioni che, in questo campo, sono sempre possibili ed anche abbastanza facili.

E, a noi è sembrato che il riprendere, a questo riguardo, i punti indicati dal C.N.E.L., che ha approfondito l'esame di questo delicato problema, fosse consono alla necessità di evitare tutte le evasioni possibili.

E vogliamo notare, per concludere, anche il fatto che avendo svolto il C.N.E.L., a proposito di questo problema, un esame approfondito, non poteva sfuggire un aspetto particolare del problema stesso, e che, apparentemente, sembrerebbe estraneo a questa legge, mentre in realtà vi si ricollega direttamente. Cioè, esaminando la situazione esistente in materia di assistenza maternità, è stato rilevato lo squilibrio fortissimo che esiste nel campo della tutela della maternità fra le dipendenti dell'industria e quelli dell'agricoltura. Ci associamo, quindi, al Relatore il quale rivolgendosi al Governo, in quel caso all'onorevole Sottosegretario Calvi, ha chiesto che si tenga conto di questo suggerimento, opinione o invito espresso dal C.N.E.L. e si riesca a risolvere anche questo problema di perequazione o quanto meno di concreto avvicinamento del trattamento di assistenza maternità per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti del settore agricoltura al trattamento previsto per quelle dipendenti del settore industria.

Noi pensiamo che non solo non si possa respingere questo invito, ma che lo si debba tener presente per soddisfarlo pienamente, proprio perché una sperequazione di questo genere è palesemente insostenibile quando si è andati riconoscendo in provvedimenti recenti la volontà di eliminare in tutti i campi la sperequazione fra industria e agricoltura.

Ecco perché uniamo la nostra richiesta, a quella formulata dal Relatore, anche ren-

dendoci conto che la legge in esame prevedeva in origine un arco di problemi e di questioni, limitati all'aspetto centrale dei licenziamenti per causa di matrimonio, noi pensiamo, cioè, che questa sia un'occasione che per lo meno in gran parte partì ad eliminare questa ingiustizia.

Vogliamo ricordare qui, per l'occasione, che proprio la settimana scorsa, l'onorevole Sottosegretario Calvi, a nome del Ministro del lavoro, ha ricevuto una delegazione di lavoratrici, mezzadre, compartecipanti e braccianti, la quale ha presentato al Governo una petizione recante le firme di ben 44 mila lavoratrici interessate, le quali chiedono, appunto, che nel campo della tutela della maternità quanto meno si addivenga ad una soluzione soddisfacente del problema. Queste, le cose che volevo far presente, a proposito di questa legge.

MERLIN ANGELINA. Prima di tutto mi sia consentito di esprimere tutto il mio compiacimento al Ministro per essersi fatto promotore di un disegno di legge che coincide in gran parte con quella che è stata una mia vecchia iniziativa quando ero membro del Senato. Questa iniziativa non era dovuta ad un sogno d'estate, ma era derivata semplicemente da una denuncia che mi era pervenuta su fatti che del resto conoscevo in parte, in merito al licenziamento delle donne dai posti di lavoro quando contraggono matrimonio.

Una volta tali licenziamenti avvenivano anche nei confronti di dipendenti statali, come per esempio nell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. Poi la grave ingiustizia fu tolta e difatti oggi i licenziamenti, nell'amministrazione dello Stato non avvengono più. Viceversa questo residuo di mentalità vecchia era rimasto ancora nelle compagnie di assicurazione, nelle società elettriche e nelle banche. E la denuncia mi viene proprio da alcune donne che dipendevano da una compagnia di assicurazioni di Torino.

Nel 1950 presentai una interrogazione al Parlamento. Mi rispose l'allora Sottosegretaria al lavoro Rubinacci, il quale affermò che non gli constava che ci fossero molti di quei casi. Casi sporadici, deplorabili certamente, e chi era colpito da un provvedimento di tal genere poteva ricorrere al Consiglio di Stato.

Nel 1951 presentai una proposta di legge, che fu discussa al Senato dalla Commissione Lavoro e ci furono, in quella occasione, molte associazioni femminili, di tutti i colori, che presero le difese della sua proposta di legge. Aspre critiche, scritte, si levarono contro co-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

loro che facevano parte della Commissione Lavoro i quali, con delle scuse, cercarono di rimandare la legge, se non di respingerla del tutto.

E intanto nel 1953 finì la legislatura.

Il 26 giugno 1953 ripresentai la proposta di legge nello stesso testo con cui la presentai nel 1958 alla Camera.

Anche quella volta, al Senato, la proposta di legge fu non respinta, ma molto criticata in special modo dai senatori Gava e De Bosis che riuscirono a farla insabbiare. Infatti, ad un certo momento mi fu consigliato di ritirarla. Ma io risposi che non l'avrei ritirata affatto e che, se c'era qualcuno contrario, avrebbe dovuto avere il coraggio di dare il proprio voto sfavorevole, e presentarsi poi al corpo elettorale, formato in gran parte anche da donne, con l'affermazione della grave ingiustizia operata nei loro confronti.

Non ho bisogno di ripetere qui tutte le ragioni che militano a favore dell'approvazione della legge, perché, quando a mezzo dell'U.D.I. fu presentato un libro bianco, insieme alla collega qui presente, lo consegnammo sia ai presidenti dei gruppi parlamentari, sia alle donne di tutti i partiti politici, sia al Ministro del lavoro, sia ai Presidenti delle Camere, sia al Presidente della Corte costituzionale.

Questa legge è prettamente costituzionale. Infatti l'articolo 3 della Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso e mi permetto di dire che il « senza distinzione di sesso » io lo volli tenacemente quando feci parte della sottocommissione dei 75. Dissi allora che nella proclamazione dei diritti dell'uomo fatta nel 1789, in seguito alla rivoluzione francese, si intendeva per « uomo » *creatura umana*.

L'equiparazione che diamo con questa legge è sacrosanta e non ci sono ragioni che tengano contro coloro che dicono che « la donna sta bene in casa ». Mia madre ha allevato 10 figli e ha fatto pure la maestra, ma ha sempre fatto il proprio dovere di sposa, di madre e di maestra. Il guaio è che in questa società corrotta si vuole sempre la donna lavoratrice, con un piccolo stipendio e per due usi.

Detto questo vorrei invitare i colleghi della Commissione a votare con piena tranquillità il progetto di legge che stabilisce la piena uguaglianza fra i due sessi.

BUTTE. Voglio semplicemente esprimere la nostra soddisfazione per il fatto che, chiu-

sa la parte polemica, si sia finalmente arrivati, anche sotto la spinta, le pressioni da parte di organizzazioni sindacali, ricorrendo anche all'uso di mezzi moderni come la radio, la televisione, ecc., a proporre — e, speriamo, ad approvare rapidamente — una legge che sana veramente un'ingiustizia, una disparità di situazioni e, quindi, chiude un triste periodo, con le conseguenze che sono state spesso rilevate, sottolineate e che hanno portato a questa conclusione.

Indubbiamente, anche attraverso alcuni emendamenti che andremo ad esaminare fra poco, questa legge sarà resa ancor più rispondente agli scopi cui tende il provvedimento. Non v'è dubbio che, anche dal punto di vista delle condizioni generali, questa legge, anche se molto in ritardo, arrivi in un momento in cui, più che di una disposizione particolare, si sente la necessità di adottare un principio come sacrosanto e come tale viene adottato.

In questo senso, quando sarà giunto il momento, dopo che avremo esaminato i vari emendamenti, avremo il piacere di dare con entusiasmo il nostro voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento, ricordando gli sforzi, nostri e anche degli altri colleghi, per arrivare a questa approvazione!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il Relatore propone che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3922. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Colombo Vittorino.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura: .

« Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza del matrimonio della lavoratrice sono nulle.

Dei pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio, salvo che il datore di lavoro dimostri l'esistenza di un giusto motivo ».

Poiché vi sono diversi emendamenti l'articolo sarà posto in votazione per divisione.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« Le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti individuali e collettivi o in regolamenti, che prevedano, comunque, la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. Sono del pari nulli i licenziamenti delle lavoratrici attuati a causa di matrimonio ».

COLOMBO VITTORINO, CONCI ELISABETTA, COCCO MARIA, GOTELLI ANGELA, BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO.

« Al primo comma, dopo la parola: « nulle, aggiungere le parole: e si hanno per non apposte ».

SANTI, NOVELLA, FOA, LAMA, MAGLIETTA, BETTOLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, DE LAURO MATERA ANNA, RE GIUSEPPINA, KUNTZE, MERLIN ANGELINA.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il mio emendamento recepisce completamente l'altro, ma è più organico.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento proposto dagli onorevoli Colombo Vittorino e altri racchiude, in sostanza, anche l'emendamento degli onorevoli Novella e altri.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi sembra che l'emendamento Colombo riproduca contestualmente il testo dell'articolo. Ad ogni modo non ho nessuna difficoltà ad accettarlo, pur sembrandomi superfluo.

Quando una legge dice che una certa clausola è nulla, è evidente che si ha per non apposta.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Quando specifichiamo che sono nulle, mettiamo in risalto maggiormente che si limitano quelle clausole.

KUNTZE. La frase « si hanno per non apposte » non deve considerarsi pleonastica, perché anche la nullità di una sola clausola può portare alla nullità dell'intero contratto. Quando? Quando quella clausola, anche se non possa essere considerata, per se stessa, come elemento essenziale del negozio, sia stata però considerata essenziale secondo quella che è la volontà delle parti. Basterebbe quindi che il datore di lavoro dicesse che lui ha ritenuto essenziale per la stipula del contratto di lavoro quella clausola, perché venga ad essere messo in contestazione l'intero con-

tratto. Ecco perché si è ritenuto di aggiungere queste parole, le quali non fanno che chiarire il significato della nullità a cui si riferisce il disegno di legge e per evitare la possibilità di future contestazioni in sede giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, nel testo proposto dagli onorevoli Colombo Vittorino e altri, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Dopo questo comma testé approvato, gli onorevoli Buttè, Colombo Vittorino e Bianchi Fortunato propongono di aggiungere le seguenti parole:

« La lavoratrice è tenuta a comunicare al datore di lavoro l'avvenuta pubblicazione o celebrazione del matrimonio ».

BUTTÈ. L'emendamento ha lo scopo di chiarire in modo esatto il momento della denuncia in quanto possono sorgere, come in pratica sono sorti, casi nei quali la lavoratrice, non comunicando la pubblicazione o l'avvenuto matrimonio, si riserva improvvisamente un'azione, in questo caso ingiusta, contro il datore di lavoro, il quale ad un certo momento, volendo ricorrere al licenziamento per altri motivi, non è in grado di farlo perché, senza che egli ne sia venuto a conoscenza, la lavoratrice ha contratto matrimonio.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. La norma non mi sembra chiara. Infatti l'interesse ad occultare il matrimonio esisteva fino a quando c'era la possibilità di licenziamento per tale ragione. Ma dal momento che la legge vieta ciò, questo interesse da parte della lavoratrice viene a cadere. E non vorrei invece che l'introduzione di una norma di questo genere desse un'arma al datore di lavoro, il quale non ha ricevuto la comunicazione del matrimonio, per errore o per dimenticanza della lavoratrice, e che pertanto può operare il licenziamento per un motivo qualsiasi.

BUTTÈ. Il datore di lavoro si troverebbe nella impossibilità di procedere al licenziamento perché si potrebbe sempre sentire opporre che non lo può fare perché quella lavoratrice ha contratto matrimonio.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Noi questa tutela la facciamo limitata nel tempo. Si deve mettere un punto fisso, altrimenti ci troveremo di fronte a delle contestazioni, sia da una parte che dall'altra.

BUTTE. Questi casi sono numerosi, e del resto io credo che non costi molto alla lavoratrice comunicare al datore di lavoro l'avvenuto matrimonio.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Formulerei una proposta! Quella di dare un'altra forma all'emendamento; cioè, non la forma di un obbligo da parte della lavoratrice. Vale a dire, trovare il modo di inserirlo in un altro articolo della legge, là dove si parla, ad esempio, delle date. Introdurre in quel punto il fatto della comunicazione del matrimonio.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Io, tuttavia, non riesco a capire dove sia la pericolosità di questo emendamento.

PRESIDENTE. La onorevole Cinciari Rodano si preoccupa che l'espressione contenuta nell'emendamento proposto contenga un obbligo a carico della lavoratrice; che l'eventuale non ottemperanza a questo obbligo, cioè, possa portare al pretesto, da parte della controparte, della non ottemperanza della legge. Propone di dire, ad esempio, « comunica » anziché « è obbligata »!

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono sostanzialmente contrario all'emendamento in quanto lo ritengo pericoloso e comunque dannoso per la donna lavoratrice che, invece, noi intendiamo tutelare e perché ritengo sia più pesante della disposizione del terzo capoverso dell'articolo 1. Molto pericoloso perché se stabiliamo che la lavoratrice ha questo obbligo di denunciare l'avvenuta pubblicazione o celebrazione del matrimonio, è evidente che qualora non l'assolva può derivare a suo carico un certo pericolo, o, quanto meno, il datore di lavoro può essere indotto ad affermare una illegittimità nel suo comportamento, dipendente dal fatto, appunto, che la lavoratrice non ha adempiuto all'obbligo che essa aveva.

In secondo luogo, lo trovo in contraddizione con il terzo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge, perché quando parliamo di presunzione, diciamo che questa presunzione ha inizio dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio. Vale a dire, portiamo più indietro a favore della lavoratrice un termine che, con l'emendamento, viene portato più avanti, in quanto viene portato al giorno della avvenuta denuncia del matrimonio o delle pubblicazioni, cioè un termine che è più vicino alla data del licenziamento.

Pertanto, io sarei del parere di non introdurre alcun emendamento.

BUTTE. Noi siamo qui per tutelare gli interessi dell'una e dell'altra parte, quando siano interessi legittimi.

Qualora una lavoratrice dovesse addurre il pretesto dell'avvenuto matrimonio per opporsi ad un provvedimento di licenziamento che sia stato determinato da altre ragioni, magari una normale giusta causa, potrebbe farlo dicendo: sono sposata, non potete licenziarmi. Ne nasce quindi una contestazione. A questo inconveniente sembra a me si possa ovviare col ricorso ad una semplice formalità. Fra l'altro, se una lavoratrice si sposa, deve anche chiedere i previsti giorni di licenza matrimoniale, ecc.

Quindi, l'emendamento da noi proposto si limita, di fatto, ad una specie di espediente per evitare una possibile contestazione nel caso di licenziamento che può avvenire. Noi ovvieremmo, pertanto, semplicemente ad un inconveniente che, fra l'altro, implica una certa particolare situazione anche, da un punto di vista morale, non simpatica. Che poi possa dirsi, da parte del datore di lavoro che ha già motivato le sue ragioni: ti ho licenziato perché non hai denunciato il tuo matrimonio, questo mi sembra assurdo!

RE GIUSEPPINA. Proprio perché condivido la preoccupazione della onorevole Cinciari Rodano, secondo me fondata, vorrei portare a riprova di questa preoccupazione quanto avviene per quanto riguarda la tutela della maternità. Di tutte le contestazioni che si hanno oggi, molte vengono mosse alle lavoratrici madri perché non hanno presentato in tempo utile il certificato dello stato di gravidanza. E c'è possibilità da parte del datore di lavoro di contestare, appunto, questo diritto in quanto può appellarsi al pretesto di non essere stato avvertito. Proprio perché si dice nel regolamento che la lavoratrice è tenuta a presentare questo certificato.

Quindi, io non vorrei che anche in questo caso l'obbligo diventasse davvero un atto dannoso per la lavoratrice in quanto la mancata comunicazione potrebbe essere impugnata dai datori di lavoro.

BUTTE. Bisogna anche tener conto di una certa evoluzione che ormai si registra fra le lavoratrici!...

PRESIDENTE. Tutto quanto è stato detto, tuttavia, trova conferma in quanto avviene nel settore dell'assistenza indiretta malattia. Uno può avere la malattia più clamorosa di questo mondo, ma dimentica di fare in tempo la denuncia e nessuno gli dà più nulla! Quindi, questi imperativi vengono usati costantemente sul terreno fiscale per privare di

un diritto chi lo ha. Il pericolo rilevato dall'onorevole Ministro mi sembra, pertanto, sia da tener presente. Tra i due inconvenienti, questo da me indicato come pure quello prospettato dall'onorevole Buttè, mi pare che il primo debba maggiormente preoccupare.

REPOSSI. Ciò che mi preoccupa è questo. Vi è la possibilità che, ad un certo momento, di fronte al fatto della mancata comunicazione, il datore di lavoro possa dire che ignorava che la dipendente si fosse sposata e, quindi, che il licenziamento da lui deciso sia stato deciso non perché si era sposata, ma per un motivo interno, contingente, della azienda. È vero che si presume il contrario, ma il datore di lavoro può sempre dire che non sapeva si fosse sposata. Insomma, come si può addossare al datore di lavoro la responsabilità di un licenziamento di una lavoratrice per causa di matrimonio, se egli ignora tale fatto?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. C'è una presunzione *ope legis* che il licenziamento sia stato arbitrario in quanto è avvenuto il matrimonio!

REPOSSI. Siamo d'accordo, ma nel caso non c'è presunzione in quanto il datore di lavoro dice: debbo licenziare personale per causa diversa. E, in quel momento, licenzia ignorando il matrimonio. E, poiché per quella causa il licenziamento è previsto, questa faccenda dell'*ope legis* non mi sembra regga molto. Non dimentichiamo che anche dal punto di vista della fede non è peccato quando non c'è la volontà di peccare!

Ora, il punto da risolvere è proprio questo. E lo risolviamo se, ad un certo momento, troviamo il modo per cui il datore di lavoro non possa sfuggire alla applicazione della legge col dire: io ignoravo! Perché, qui, si parla addirittura di presunzione dal giorno della richiesta delle pubblicazioni, non dell'avvenuto matrimonio!

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Qualora la lavoratrice, che con l'eventuale introduzione di questa norma, non denuncia l'avvenuto matrimonio, che cosa succede?

REPOSSI. Io credo che, introducendo questo emendamento, si dà alla lavoratrice un motivo di essere diligente. Infatti essa viene a rischiare il licenziamento se non comunica al datore di lavoro di essersi sposata.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Questo emendamento è in contraddizione con quello che è detto nell'articolo. Se infatti introduciamo l'obbligo di denunciare il matrimonio, cade la presunzione che il licenzia-

mento della dipendente sia avvenuto per causa di matrimonio.

All'ultima riga dell'articolo viene detto infatti: «salvo che il datore di lavoro dimostri l'esistenza di un giusto motivo. Lei dice: si deve proteggere il datore di lavoro.

REPOSSI. Io non ho detto nulla del genere! E invece proprio il contrario, perché noi vogliamo difendere la lavoratrice nei confronti del datore di lavoro.

PRESIDENTE. La onorevole Cinciari voleva intendere che c'è la preoccupazione da parte sua di riparare il datore di lavoro da un imbroglio che può fare il prestatore di opera.

BUTTE. Il Ministro chiedeva che cosa succede se la lavoratrice omette di denunciare l'avvenuto matrimonio. Succede, che se essa non denuncia tempestivamente la sua nuova situazione, non può invocare quell'argomento nei confronti di un provvedimento di licenziamento.

Da un punto di vista pratico possono nascere una serie di inconvenienti e di posizioni anche legittime. Può darsi il caso, infatti, che una lavoratrice continui a procrastinare le pubblicazioni perché ritiene che, fin tanto che è in questa posizione, essa è tutelata dalla legge. Era stato chiesto da qualcuno di mettere un termine, ma ciò sarebbe in contrasto con la realtà. Però io ritengo che è opportuno mettere nella legge l'obbligo di tale dichiarazione, da cui nasce appunto tutta una procedura che è prevista dalla nostra legge.

KUNTZE. Sono convinto che questo emendamento sia in contrasto con l'ultima parte dell'articolo 1.

Se nell'articolo 1 è proposta una presunzione di legge, per cui, entro il periodo di tempo che il progetto di legge prevede, il licenziamento è da presumersi effettuato come avvenuto a causa di matrimonio, il fatto della eventuale denuncia o meno da parte della interessata o non serve a nulla, oppure si vuole attribuire ad essa un significato mediante il quale si tende ad inficiare l'efficacia della presunzione. Non credo che sia nella intenzione dei proponenti di ritenere che quella presunzione stabilita dall'ultima parte dell'articolo 1, debba essere meno valida. Pregherei pertanto di ritirare l'emendamento.

BUTTE. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colombo Vittorino, Conci Elisabetta, Cocco Maria, Gotelli Angela, Buttè, Bianchi Fortunato propongono di sopprimere al terzo comma le pa-

role: « salvo che il datore di lavoro dimostri l'esistenza di un giusto motivo ». Questo emendamento è identico ad altro presentato dagli onorevoli Foa, Lama, Santi, Novella, Maglietta, Bettoli, Cinciari Rodano Maria Lisa, De Lauro Matera, Re Giuseppina, Merlin Angelina, Kuntze.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: « salvo che il datore di lavoro dimostri l'esistenza di un giusto motivo », delle quali è stata proposta la soppressione.

(Non sono approvate).

Gli onorevoli Colombi Vittorino, Conci Elisabetta, Cocco Maria, Gotelli Angela, Buttè, Bianchi Fortunato propongono il seguente comma aggiuntivo:

« Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo dinanzi stabilito, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), e c) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860 ».

Questo emendamento risulta identico ad altro presentato dagli onorevoli Foa, Lama, Santi, Novella, Maglietta, Bettoli, Cinciari Rodano, De Lauro Matera, Re Giuseppina, Merlin Angelina, Kuntze.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. L'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, dice, al secondo comma:

« Tale divieto non si applica nel caso:

a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato ».

Io ritengo che quest'ultima frase non dovrebbe più esistere, dal momento che abbiamo regolamentato i contratti a termine.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole a questo emendamento aggiuntivo. Debbo rilevare che l'osservazione della onorevole Cinciari non è pertinente, perché è vero che abbiamo fatto una legge che abolisce i contratti a termine, però in questa legge abbiamo previsto alcuni

casi eccezionali di permanenza del contratto a termine. Ci riferiamo quindi, anche adesso, a casi eccezionali.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sono d'accordo. La mia preoccupazione, però, quale è? Che la legge 26 agosto 1950, n. 860, è precedente a quella relativa ai contratti a termine. Non vorrei che sorgessero dubbi di interpretazione. Per lo meno resti a verbale che non intendiamo i contratti a termine vigenti nel 1950, ma quelli successivamente disciplinati.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. La onorevole Cinciari Rodano desidera resti a verbale questo chiarimento.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui dò nuovamente lettura:

« Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo dinanzi stabilito, è stato effettuato, non a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860 ».

(È approvato).

È stato presentato inoltre il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio si presume che il licenziamento della dipendente sia stato disposto per causa di matrimonio, salvo che il datore di lavoro dimostri l'esistenza di un giusto motivo ».

KUNTZE. Lo ritiriamo, questo emendamento, e ne presentiamo un altro che riteniamo più adeguato.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento di cui ho dato lettura viene ritirato e sostituito dagli stessi onorevoli proponenti con il seguente:

« Durante il periodo di cui al precedente comma il licenziamento della dipendente si presume disposto a causa di matrimonio, salvo che il datore di lavoro provi la esistenza di un giusto motivo ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi sembra un allargamento eccessivo!

BUTTÈ. In questo caso protesteranno gli uomini, di fronte a questa stabilità nell'impiego!

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Era una delle eccezioni che facevano al Senato!

RAPELLI. Ma, allora, fate una legge e dite addirittura: le donne sposate non possono esser più licenziate!

Qui siamo partiti dalla clausola sul nubolato per arrivare ad uno stato giuridico del tutto diverso!

RE GIUSEPPINA. Devo dire che la cosa non è stata vista come un espediente per estendere al massimo la validità della legge. Una questione di questo genere è stata già sollevata, se l'onorevole Ministro ricorda, dai rappresentanti sindacali, quando ebbero il famoso incontro triangolare. E, per quanto ci riguarda personalmente, come presentatrice, debbo aggiungere che un principio di questo genere risulta anche incluso nella nostra proposta di legge la quale prevede, appunto, per tutte le lavoratrici, questa garanzia mentre, per il periodo nel quale avvengono più frequentemente i licenziamenti all'atto del matrimonio, si prevede un vincolo molto più rigido, fino a stabilire un vero e proprio blocco posato nel tempo ed una presunzione basata su delle prove ancora più rigide, insomma.

Qual è, infatti, la nostra preoccupazione? Che scaduto l'anno, dopo appunto questo periodo di blocco, il datore di lavoro si liberi della manodopera sposata, non avendo potuto farlo prima. E questo può avvenire. Non possiamo pensare che la tutela possa dirsi ormai garantita da questo periodo di tempo nel quale agisce il blocco. Pertanto, dobbiamo premunirci dopo questo periodo se non vogliamo permettere al datore di lavoro di rifarsi una volta scaduto l'anno.

Comunque, questa nostra richiesta prevede una formula meno rigida della precedente. Vale a dire, non si riferisce neppure ai tre motivi di giusta causa previsti dalla legge n. 860 e richiamati nel comma precedente. Si parla di « un giusto motivo » e basta.

Quindi, ripeto, questa è la nostra preoccupazione. Si tratta di dare la possibilità alla lavoratrice che ritiene essere il licenziamento avvenuto in quanto essa si è sposata, dopo questo termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio, di opporsi al provvedimento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. La preoccupazione espressa dalla collega onorevole Re non è priva di fondamento in quanto ciò che avviene con la legge n. 860 per le madri lavoratrici ci serve da insegnamento. Dopo la nascita del bambino, trascorso un certo periodo di tempo, il datore di lavoro se ne libera. Ora, qui si è parlato di matriarcato e cose del genere. Non si tratta di questo. Perché, l'interesse a licenziare il lavoratore è minore dell'interesse che generalmente si ha

a licenziare, in caso di matrimonio e conseguente maternità, la lavoratrice. E sappiamo anche il perché. Vi sono di mezzo costi maggiori, assistenza, tutela, della maternità, ecc. Sarebbe, quindi, del tutto legittima una particolare tutela nei confronti della donna lavoratrice, proprio perché la sua posizione, chiamiamola così, contrattuale, individuale, è più debole.

Comunque, la nostra preoccupazione è questa: rendere più efficace l'affermazione che il licenziamento per causa di matrimonio è nullo. Cioè, anche dopo l'avvenuto matrimonio, dobbiamo dire, il datore di lavoro deve sempre dimostrare che il motivo dell'avvenuto licenziamento è un altro.

Possiamo formulare diversamente la norma, ma vorremmo si chiarisse bene il concetto. Cioè, noi, diciamo al secondo comma, divenuto ora parte del primo comma dell'articolo, che sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. Poi specifichiamo che si presume siano decisi, i licenziamenti, per causa di matrimonio durante questo periodo di un anno. Però, il giorno dopo, scaduto questo termine di un anno dell'avvenuto matrimonio, può darsi che il datore di lavoro dica: io donne sposate non ne voglio; poi fate figli, ecc. Quindi le licenzia.

Così com'è formulato l'articolo 1, quel licenziamento per matrimonio viene illustrato dal secondo comma dell'articolo 1. Allora, si tratta di introdurre un altro comma che vincoli, non così rigidamente come il precedente, ma che tuttavia confermi la giusta causa per poter licenziare.

Sarà formulato male questo nostro emendamento, ma questo è lo scopo che noi ci proponiamo!

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi sembra che tutta la prima parte dell'articolo 1 ribadisce questo principio che vale prima e anche dopo.

REPOSSI. Dal momento che nella legge che stiamo esaminando abbiamo citato la legge n. 860 del 26 agosto 1950, dobbiamo ricollegare ad essa la clausola della protezione della lavoratrice e in particolare della lavoratrice madre, e in particolar modo la clausola del divieto del licenziamento dal giorno dell'accertamento della maternità fino ad un anno dopo la nascita del bambino. È la stessa preoccupazione di quando diamo la garanzia della conservazione del posto al giovane che è chiamato alle armi. Possiamo fare una legge che protegge colei che si sposa, ma non a danno di colei che non si sposa. Domani che ci fosse una necessità di lavoro, noi abbiamo

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

che la nubile è sacrificata rispetto alla donna sposata. Ecco perché dico che ci deve essere la presunzione di una certa efficacia della azione sindacale. Siamo d'accordo che si debba evitare il licenziamento della lavoratrice che si sposa, ma tuttavia questa legge non deve essere il privilegio per la donna sposata rispetto a quella nubile, che può avere gli stessi o maggiori bisogni di lavorare.

RAPELLI. Lo scopo della legge era soprattutto quello di combattere la clausola di nubilito che, a quello che mi risulta, ricorre frequentemente nei contratti impiegatizi. Nei contratti di lavoro salariato non è mai esistita perché non è mai esistita la lettera di assunzione, come invece nel lavoro impiegatizio. È chiaro che quando si dice il contratto a tempo indeterminato, ci si riferisce a tutte le donne. Ed è chiaro che bisogna porre un termine, oltre il quale cessa la clausola protettiva. Tanto vale allora ricorrere al metodo tedesco, secondo il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di specificare il motivo del licenziamento; e fra i motivi di licenziamento non può esservi quello del matrimonio.

COLOMBO VITTORINO, Relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento. La tutela per la donna madre deve essere superiore a quella per la lavoratrice sposata e a quella per la lavoratrice in quanto tale, però entro determinati limiti.

BERTINELLI, Ministro del lavoro. Dichiaro di essere contrario all'emendamento. La lavoratrice madre è già tutelata dalla legge n. 860, la lavoratrice fidanzata è tutelata dalla presunzione che abbiamo poc'anzi stabilito e la lavoratrice in quanto tale è tutelata dalle leggi comuni.

Nella prima parte dell'articolo abbiamo stabilito che i licenziamenti per causa di matrimonio sono nulli e questa regola vale in qualsiasi momento. Ma non possiamo stabilire per la lavoratrice sposata una garanzia assoluta di non licenziamento per tutta la vita, garanzia che non diamo a nessun lavoratore, sia esso uomo o donna.

KUNTZE. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento risulta ritirato.

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici

in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo dianzi stabilito, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« La nullità dei licenziamenti di cui all'articolo 1 importa la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione normale sino al giorno della riammissione in servizio.

La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione degli assegni fino alla data del recesso.

Il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici ».

Poiché sono stati proposti diversi emendamenti, anche questo articolo sarà posto in votazione per divisione.

Al primo comma vi sono due emendamenti. Uno, degli onorevoli Colombo Vittorino ed altri, propone di sostituire alla parola « normale », le parole: « globale di fatto ». Un altro, degli onorevoli Novella ed altri, propone di sopprimere la parola « normale ».

COLOMBO VITTORINO, Relatore. Mi pare che qualcosa si debba dire. Il termine di « retribuzione normale », però, non dice nulla. Quindi, ci vuole un termine più specifico. Mi sembra inoltre che il nostro emendamento sia assorbente dell'altro.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. L'uno o l'altro, per noi è indifferente, perché vo-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

gliamo la stessa cosa. Il problema è quello di vedere qual è la formula più valida.

PRESIDENTE. S'intende, quindi, ritirato l'emendamento degli onorevoli Novella ed altri.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'emendamento degli onorevoli Colombo Vittorino e altri.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 2, che con l'emendamento sostitutivo della parola « normale » con le altre « globale di fatto », risulta così formulato:

« La nullità dei licenziamenti di cui all'articolo 1 importa la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio ».

(È approvato).

Al secondo comma due emendamenti, identici, uno degli onorevoli Colombo Vittorino ed altri, l'altro degli onorevoli Santi ed altri, propongono di sostituire le parole « degli assegni » con le parole: « della retribuzione ».

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, che con l'emendamento sostitutivo delle parole « degli assegni » con le altre « della retribuzione », risulta così formulato:

« La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso ».

(È approvato).

Al terzo comma, un emendamento formale degli onorevoli Colombo Vittorino ed altri, propone di premettere all'inizio del comma le parole: « A tale scopo... ».

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È superfluo ma lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma che, con l'emendamento aggiuntivo delle parole iniziali: « A tale scopo... », risulta così formulato:

« A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito ».

(È approvato).

A questo punto, un emendamento degli onorevoli Butté ed altri, propone di aggiungere, dopo il terzo comma, le seguenti parole:

« Lo specifico rapporto di lavoro del personale femminile di volo può essere rescisso in conseguenza del matrimonio. L'azienda è tenuta tuttavia a stipulare su richiesta della lavoratrice altro contratto di lavoro adeguato alle nuove mansioni affidatele ».

Questo emendamento riguarda un problema tecnico.

BUTTE'. Si tratta di una situazione particolare, in quanto la pericolosità agli effetti fisici del volo nasce, si presume, addirittura all'atto del matrimonio. Vale a dire, si dovrebbero ampliare i termini normali previsti dalla legge sulla tutela della maternità, perché il solo fatto di essere sposata, dà una presunzione sotto l'aspetto anche psichico, attese quelle che sono non solo i rischi, ma anche le condizioni fisiche — transvolate continentali, transcontinentali, ecc. — per cui questo tipo di lavoratrice è soggetta a condizioni assolutamente irripetibili in altre situazioni.

D'altra parte, i vigenti contratti non prevedono una possibilità di reimpiego; bisogna fare riferimento — ed ecco il senso del nostro emendamento — a speciale contratto. Obbligatorio però! Siccome il contratto per le « hostess » prevede tutta una serie di clausole aggiuntive che non possono essere scorporate dal contratto medesimo, allora si dice che « all'atto del matrimonio si rescinde quel tipo di contratto e si accede ad un altro tipo di contratto, il quale, naturalmente, sarà riferito a prestazioni fatte a terra. Si mantiene, quindi, il principio e, d'altro canto, si viene incontro a quelle che sono le necessità oggettive proprie della navigazione aerea.

RAPELLI. Sulla sostanza dell'emendamento sono d'accordo. Però, mi sembra che bisognerebbe formularlo un pò meglio. Una questione di principio, fondamentale, è che non si può impiegare personale femminile sposato nel volo. Perciò, io penso che noi dovremmo dire questo: non potendosi impiegare il personale femminile nel volo, questo dev'essere mantenuto in servizio e il suo trattamento viene regolato secondo gli accordi collettivi vigenti. Anche perché, evidentemente, ove noi si accetti il principio della rescissione, veniamo a far mancare la continuità del servizio prestato. E, si sa, il rapporto continuativo di lavoro determina scatti, e così via. Mi pare più appropriato, dato che questo personale dovrà essere impiegato in

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

altri settori dell'azienda, dire che le nuove prestazioni dovranno essere regolate da altro contratto. Quindi la contrattazione sindacale stabilirà le condizioni.

Il problema fondamentale, comunque, è quello di mantenere il rapporto di lavoro ad ogni effetto. Soltanto che, poiché le condizioni fisiche impediscono alla lavoratrice quel certo tipo di lavoro, si prevede già nella legge che, in quel caso, essa passerà ad altri impieghi nell'ambito della stessa azienda aeronautica, secondo le norme che saranno concordate.

Io respingo la formula della rescissione in quantoché le compagnie aeree prevedono il passaggio ad altro tipo di impiego.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Siamo d'accordo con lo spirito dell'emendamento, ma non sono d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Rapelli in merito alla rescissione. Per esempio, in una azienda romana, nella quale avvenivano licenziamenti per causa di matrimonio, la « Serono », questa mandava nei reparti dannosi alla salute le donne in stato interessante. Ma tutto ciò si attaglia meglio alla legge sulla tutela della lavoratrice madre.

O introduciamo una norma generale nella quale si afferma che la lavoratrice sposata, per ragioni di salute, non può espletare mansioni che richiedono una certa pesantezza o che sono pericolose, ed allora questa norma non la dobbiamo limitare solo a quella piccola categoria, ma estenderla a tutti gli altri settori, oppure questa norma la dobbiamo vedere in sede di riforma del testo unico sulla tutela della donna e del fanciullo.

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo con lo spirito della proposta fatta dall'onorevole Butté. E sono d'accordo anche con l'onorevole Cinciari Rodano in merito al fatto che una norma del genere non dovrebbe tutelare soltanto le donne che volano, ma anche coloro che svolgono altri lavori.

Io so perfettamente che cosa avviene alla « Alitalia », dove tutte le donne vengono licenziate quando contraggono matrimonio. Naturalmente con questa legge ciò non avverrà più.

C'è però anche un'altra clausola: tutte le donne che sono impiegate come hostess, quando hanno raggiunto il ventisettesimo anno d'età, passano come hostess a terra. Esiste quindi già una clausola, ma non si tratta di rescissione del contratto: è nel contratto stesso che esiste questo passaggio. Quindi la donna che passa di categoria non perde nulla dei diritti acquisiti.

Io ritengo che sia meglio accettare l'emendamento Butté.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Debbo confessare di essere incorso in un errore, cioè non conoscevo i contratti di lavoro di questa gente dell'aria. Andando ad approfondire, ho visto che esiste proprio un articolo, il 32, del contratto collettivo per i marconisti di volo, motoristi di volo e complementari dipendenti dall'Alitalia, riguardo questa materia.

L'articolo 32 dice: « Il navigante che sia riconosciuto non più idoneo al servizio di volo, anche per causa di malattia, ha diritto ad essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nell'assunzione di personale non navigante.

L'assunzione non può, in ogni caso, avere luogo con qualifica inferiore a quella di impiegato di concetto di seconda classe ».

Io ritengo che si potrebbe abbandonare l'emendamento e affermare il principio generale che vale per tutti anche per le hostess. In questo modo si obbligherebbe la contrattualistica ad adeguarsi a questa situazione variando i termini « essere preferito nelle assunzioni » in, per esempio, « essere adibito ad altri servizi senza interruzione del rapporto di lavoro ». Anche perché le hostess sono in numero di 186, su un personale a terra di circa 600. Del resto la stessa Alitalia ha tutto l'interesse a conservare questo personale assai utile all'azienda, perché normalmente è assai preparato.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono contrario all'emendamento, pur apprezzandone lo spirito. Prima di tutto perché non ritengo questo un problema da trattare in questa legge, in secondo luogo, perché così come redatto è assolutamente inaccettabile.

Non ritengo vada inserito in questa legge perché questa legge si riferisce alla tutela della lavoratrice che corre il rischio di essere licenziata per effetto del matrimonio e non la tutela della lavoratrice madre, in quanto a quest'ultima provvede la legge n. 860 e, se quest'ultima non è adeguata potrà essere modificata. In secondo luogo, dicevo, sono contrario all'emendamento così come esso è formulato. Il volo non è che sia pregiudizievole alla donna sposata ma, semmai, a quella che attende un bambino. Le altre donne, sposate o non sposate, giovani o vecchie zitelle o sposate da 40 anni, sono tutte nella stessa condizione quando volano. È pericolosa la espressione « può essere rescisso »; ancor più pericolosa la indeterminatezza dell'ultima, quando si dice che l'altro contratto di lavoro deve

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

essere « adeguato alle nuove mansioni affidate » !

A mio giudizio, quindi, qui non dobbiamo parlare di donne lavoratrici madri in quanto c'è un'apposita legge. Se vogliamo regolare questa questione particolare in sede di legge specifica, facciamolo; dando poi incarico alle organizzazioni sindacali di diversa natura di provvedere, in occasione dei contratti collettivi, ad assicurare che l'hostess continui a volare se non è in condizione di maternità e se crede di volare e, se è in condizione di maternità per cui il volo diventa assolutamente sconsigliabile, e per lei e per il pubblico, per l'evidenza del fatto della maternità, la compagnia assuntrice sia obbligata — a rettifica di quell'inciso molto sospetto — ad adibire questa lavoratrice ad altro incarico a terra.

Si badi, in linea di fatto la cosa sarà molto facile a farsi perché quello delle « hostess » è un personale scelto — conoscenza delle lingue, tatto, *savoir faire*, ecc. — e, quindi, quello che meglio sarà impiegato anche per l'espletamento del lavoro, inerente al volo, che si richiede a terra.

BUTTE'. Tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Rapelli e dell'onorevole Relatore, vorrei soltanto osservare che non è tanto il fatto della maternità conclamata che ci preoccupa, quanto l'adattamento allo stesso stato matrimoniale. Ora, noi potremmo pensare di modificare la legge sulla maternità ma, intanto, queste lavoratrici restano al momento scoperte. Mi pare che potremmo allora risolvere la questione modificando il nostro emendamento, dicendo ad esempio: « Lo specifico contratto di lavoro del personale di volo può essere rescisso in conseguenza del matrimonio. L'azienda è tenuta a stipulare, su richiesta della lavoratrice, altro contratto di lavoro riferito alle nuove mansioni affidate, contratto stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni del Ministro, pregherei il collega onorevole Butté di voler ritirare l'emendamento.

RAPELLI. Il Relatore ha colto nel segno. Mi pare che il pericolo in questo modo non ci sia più di una rescissione. Quindi, direi, si tratta di una modifica di lavoro.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Ministro è contrario all'emendamento. Non solo all'emendamento, ma anche all'enunciazione testé avanzata, mentre il Relatore prega il proponente di ritirare l'emendamento rite-

nendo questa materia risolvibile in sede contrattuale.

BUTTE'. D'accordo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Al quarto ed ultimo comma vi sono due emendamenti, sostanzialmente identici. Uno, degli onorevoli Colombo Vittorino ed altri:

« *Dopo le parole*: da enti pubblici, *aggiungere*: salvo le clausole di miglior favore per le lavoratrici contenute nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e nei regolamenti ».

L'altro, degli onorevoli Lama ed altri:

« Salvo le clausole di miglior favore contenute per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari ».

KUNTZE. Sono uguali. Nell'emendamento degli onorevoli colleghi si dice « nelle disposizioni legislative e nei regolamenti », nel nostro: « nelle disposizioni legislative e regolamentari » !

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La disposizione è già contenuta nella legge n. 860 che, però, siamo d'accordo, riguarda altra cosa. Comunque... !

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo allora in votazione il quarto comma dell'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Colombo Vittorino, Lama ed altri, che pertanto risulta così formulato:

« Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salvo le clausole di miglior favore per le lavoratrici contenute nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari ».

(È approvato).

Un emendamento proposto dagli onorevoli Foa ed altri propone di aggiungere all'articolo 2, come quinto comma, le seguenti parole: « Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, salvo che non siano dalla medesima confermate all'Ufficio del lavoro ».

RE GIUSEPPINA. È un emendamento che viene incontro al suggerimento del C.N. E.L. e ci sembra rispondente ad una situazione effettiva, che esiste. Noi tutti sappiamo

quali sono state le forme di pressione esercitata nei confronti delle lavoratrici e sappiamo che si possono ottenere ricorrendo ad una certa azione, più o meno pesante, le loro dimissioni. Tanto più che molte lettere firmate esistono ancora presso la direzione di molte aziende. Prima che la legge venga applicata ci vorrà qualche tempo e noi sappiamo quali sono le vie cui può farsi ricorso per eluderla. Pertanto, la garanzia può aversi, quando si presentino dimissioni, se esse vengono presentate davanti all'ufficio del lavoro. Pertanto con il nostro emendamento aggiuntivo veniamo incontro ad una preoccupazione condivisa dal C.N.E.L., proponendo questa norma con garanzia che non ci siano possibilità di eludere la legge. E ci sembra che l'accordo iniziale che abbiamo raggiunto, di non considerare cioè eccessive le cautele contenute in questa legge, corrisponda proprio a questo particolare caso.

PRESIDENTE. Nelle sue osservazioni e proposte, il C.N.E.L., infatti, suggeriva di aggiungere all'articolo 1 una disposizione così formulata: « Sono inoltre nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al tezo comma, salvo che siano dalla medesima confermate all'Ufficio del lavoro ». Questa, la proposta del C.N.E.L.!

COLOMBO VITTORINO, Relatore. Sono preoccupato per la macchinosità del provvedimento! Prendiamo il caso in cui una lavoratrice voglia spontaneamente rassegnare le dimissioni. Perché obbligarla a farlo davanti all'Ufficio del lavoro?

Dopo un mese che non lavora più, qualora non abbia fatto questa determinata dichiarazione, può sempre dire: queste dimissioni, di fatto, mi sono state estorte. Non sono ricorsa all'Ufficio provinciale del lavoro!

Questo il pericolo: la lavoratrice che dia le dimissioni e non si rechi a registrarle e, dopo un mese, si pente delle dimissioni volontarie ed ha tutto il modo di dire che non erano valide. Quindi, rimarrebbe questo rapporto riaperto per metà all'infinito!

KUNTZE. Vorrei chiarire questo punto. La nostra esperienza in fatto di rapporti di lavoro ci insegna che molte aziende hanno per sistema quello di farsi rilasciare firmate in bianco le dimissioni fin dal momento della assunzione. Ora, non si verifica l'ipotesi cui si riferiva ora l'onorevole Relatore, perché non c'è sopra una data, la quale data può essere posta in qualsiasi momento. E quindi è la stessa azienda che, al momento ritenuto da essa opportuno, rimette la lettera di dimissioni all'Ufficio del lavoro.

Quindi, praticamente, se non venisse approvato questo emendamento, rischieremo di svuotare di contenuto il significato stesso della legge che andiamo ad approvare, perché daremmo in mano ai datori di lavoro uno strumento idoneo a svuotare la legge di contenuto e col quale evitare l'applicazione della legge stessa.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Vorrei aggiungere che mi rendo conto dell'intralcio a cui può dar luogo la norma, però noi sappiamo per esperienza che i mezzi con i quali un datore di lavoro può indurre, anche al di là del caso ricordato dal collega, la lavoratrice a dare le dimissioni sono infiniti. Intanto egli può offrire un premio di buona uscita che può sembrare allettante, può trasferirla ad un altro reparto, può sottoporla ad un orario particolarmente gravoso, per cui le possibilità di intralcio sono notevoli.

Sono d'accordo con il collega Kuntze che siamo andati a fare tutta una serie di norme che possono essere completamente vanificate dal ricorso su larga scala a dimissioni apparentemente volontarie.

E nel caso di contestazioni che è importante che intervenga il Ministro del lavoro.

BETTOLI. Io penso che questa norma sia estremamente necessaria, soprattutto per certi ambienti di lavoro. Per esempio noi notiamo in questi ultimi tempi, soprattutto negli ospedali e nelle case di cura, una trasformazione del metodo di allontanamento delle infermiere che si sposano. Fino ad un paio di anni fa ci sono stati dei veri e propri scandali denunciati dalla stampa. Infatti, in base ai vecchi regolamenti in vigore, la lavoratrice che si sposava veniva di autorità allontanata. Dopo un certo suggerimento del Governo è cambiato il sistema ed è cominciata una trasformazione del regolamento: non c'è più l'obbligo di licenziamento per la lavoratrice che si sposa, ma è intervenuto il nuovo sistema, quello della sottoscrizione della lettera di dimissioni.

PRESIDENTE. Mi sembra strano che una amministrazione pubblica faccia questo.

BETTOLI. Non più tardi di 15 giorni fa abbiamo impugnato un provvedimento di dimissioni nell'ospedale civile di Pordenone.

I sistemi per arrivare ad avere la lettera di dimissioni della lavoratrice sono vari.

Perché i colleghi non pensassero che questa clausola sia una innovazione della legislazione italiana, vorrei ricordare che, per il codice civile italiano, è nulla la firma apposta dal lavoratore sul conteggio che stabilisce per esempio quale è la sua liquidazione, se

quella cifra non è stata confermata da una organizzazione sindacale.

Si potrebbe dire che è valida la lettera di dimissioni della lavoratrice se questa lettera è controfirmata da un organo periferico del Ministero del lavoro. Credo che questa clausola si possa accettare.

RAPELLI. Se si parte dal presupposto che esistono lettere in bianco che il datore di lavoro ad un certo momento riempie, questo non avverrà soltanto per il fatto di matrimonio, ma anche per altri motivi. Ma allora è evidente che questo è un problema di grosse dimensioni e in questo caso allora mai le dimissioni dovrebbero essere considerate valide se non vi è un accertamento dell'ufficio del lavoro. Ma allora sorgono complicazioni piuttosto gravi. È accaduto qualche volta che gli sposi sono d'accordo che lei lasci il lavoro dopo sposata. Si sposano, poi, magari a causa di una lite in famiglia, la lavoratrice decide di ritornare a lavorare e le dimissioni, anche se sono state volontarie vengono ritirate.

Io non mi oppongo in via di principio a che gli uffici del lavoro facciano gli accertamenti in caso di dimissioni volontarie, anche perché nel conteggio potrebbe non esserci tutto quello cui la lavoratrice ha diritto ed ella non è a conoscenza di tutti i propri diritti, ma questo è un altro aspetto del problema. E allora si potrebbe dire che le dimissioni vengono sempre accertate comunque dall'ufficio del lavoro. Io a questo riguardo desidererei avere il parere del Ministro.

REPOSSI. Sono d'accordo con l'onorevole Rapelli. Ma, c'è anche un'altra questione. Qui, infatti, le ipotesi sono due che si possono fare. La prima è quella per cui il datore di lavoro dica: non ti assumo se tu non mi firmi una lettera! L'altra ipotesi di dimissioni, volontarie queste, ma praticamente costrittive, è quella per cui viene resa la vita impossibile alla dipendente attraverso il lavoro o altro.

Circa la prima ipotesi si osserva questo. È anche giusto, però, che i lavoratori imparino un poco a difendersi! È possibile che si debba essere sempre noi i carabinieri che stanno al loro fianco? Trovino un pò in se la forza di difendersi, denunciino le cose alle organizzazioni sindacali. Ad un certo momento tutto questo diventa un fatto educativo!

Sulla seconda ipotesi, il caso cioè in cui la lavoratrice rassegni le dimissioni senza aver rilasciato lettere, ma in quanto viene a trovarsi nell'ambito della fabbrica in una particolare situazione e si senta vittima di una specie di sfruttamento per cui alla fine

decide di dimettersi, devo far rilevare questo. Se questa lavoratrice dovesse dire domani all'Ufficio del lavoro « io però non volevo dimettermi », che cosa può fare l'Ufficio del lavoro? Perché, se il lavoro che le fanno fare è quello normale all'interno della fabbrica, diventa solo questione sindacale, di vedere cioè se è stato modificato qualcosa.

Quindi, sulla speculazione, pur sapendo che purtroppo non è soltanto nei riguardi della donna, ma anche degli uomini che si verifica questo malcostume — a Milano abbiamo visto cos'è avvenuto nel settore della edilizia; almeno stando ai giornali! — io dico che dobbiamo abituare il lavoratore a sapersi regolare, ad esigere il rispetto della legge.

Per l'altra questione dico questo. Quando si sia saputo che la lavoratrice era sfruttata all'interno dell'azienda, che cosa possiamo fare noi per imporre la sua riassunzione al posto di lavoro nella fabbrica? È tutta una considerazione di carattere sindacale. Non vedo che cosa potrebbe fare l'Ufficio del lavoro.

Ma io vorrei, su questo punto, precise determinazioni. Quindi, concludendo, sul primo punto risponde il senso di responsabilità della stessa lavoratrice; sul secondo dico che si tratta di vedere anche sul piano sindacale che cosa si può fare.

Dopo di che posso anche accettare l'emendamento.

FRANCO RAFFAELE. Ammiro le belle parole dell'onorevole Repossi, ma cose, quelle che egli ha detto, puramente teoriche. In pratica, però, la realtà è molto diversa. Il bisogno di trovare a volte un lavoro porta anche a firmare delle cambiali in bianco. Comunque, anziché stabilire che l'Ufficio del lavoro debba controllare, proporrei di stabilire che non debba fare altro che vidimare, per così dire, le lettere di dimissioni. Un timbro e basta! Ciò vorrà dire, quindi, che non vi è stata coercizione. Non costa molta fatica e perdita di tempo: un timbro e via.

BUTTÈ. Di fronte alla situazione negativa per le complicazioni che nascono da un controllo su tutte le dimissioni, pur ritenendo che non potremo mai coprire l'intera area che può nascere quanto a contestazioni, ma solo per evitare inconvenienti maggiori, presento questo emendamento:

« La lavoratrice formalmente dimissionaria può ricorrere entro quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni all'Ufficio del lavoro perché accerti le cause effettive delle dimissioni ».

Vale a dire, se la cosa è pacifica non si presenta, se, invece, ha subito pressioni, l'interessata si presenta all'Ufficio del lavoro che accerterà la reale situazione.

PRESIDENTE. Mi pare che a questo punto ci troviamo davanti a un problema di principio che va al di là della questione del nubilito. Vorrei, quindi, a questo riguardo, sentire, prima di procedere oltre, l'opinione dell'onorevole Ministro.

REPOSSI. Io però preferirei questa formulazione:

« Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo pre-matrimoniale possono essere ritirate mediante ricorso, entro tre mesi, all'Ufficio del lavoro ».

Perché, infatti, qui il caso è questo. A volte la lavoratrice può essere tratta in errore. Questioni di dote, ecc. A volte nelle ragazze non più giovani può avvenire anche questo. Quindi, noi diamo il massimo di garanzia. Non so se l'onorevole Relatore è disposto ad accogliere questa formula.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Posso anche convenire sul fatto che determinati casi suggeriscano la opportunità, per una più efficace tutela della lavoratrice, di stabilire una specie di presunzione di nullità o di non volontarietà delle dimissioni a suo tempo presentate. Però, non mi sembra siano efficaci né il comma proposto né gli emendamenti suggeriti dall'onorevole Butté e dall'onorevole Repossi.

Innanzitutto, cosa vuol dire che le dimissioni devono essere comunicate all'ufficio del lavoro, o meglio, confermate, entro quindici giorni, dice Butté, entro tre mesi, dice Repossi? Entro quindici giorni da che cosa? Da quando le ha presentate o da quando queste dimissioni vengono, per così dire, passate all'incasso, cioè vengono contestate alla lavoratrice per mandarla via? Sembra che i presentatori dicano dalla data di cessazione dal servizio. E allora, è evidente che i tre mesi, e a maggior ragione i quindici giorni, sono troppo pochi. Perché, se le dimissioni sono state firmate *ob torto collo*, in base a una coercizione morale o ad una suggestione che si è ritenuto di dover subire, quanto meno momentaneamente, questa coercizione e questa suggestione sussistono ancora; cosicché, la lavoratrice non ritirerà entro quindici giorni le dimissioni presentate e neppure ritirerà entro tre mesi le dimissioni firmate prima!

Semmai la lavoratrice dovrà essere messa in condizione di ritirare le eventuali dimissioni quando queste vengono contestate. Bi-

sognerebbe trovare una formula secondo cui, avvenuto lo scioglimento del contratto a seguito di dimissioni precedentemente presentate, la lavoratrice possa dire che queste dimissioni non erano volute. Si potrebbe usare questa formula: « Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, possono essere contestate davanti agli uffici provinciali del lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ». In questo caso l'ufficio del lavoro farà un'indagine limitata a quel solo caso, per accertare se quelle dimissioni sono state date liberamente. Ma ci mancherebbe che l'ufficio del lavoro dovesse andare a controllare tutti i singoli casi di dimissioni!

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Accetto l'emendamento. Però come fa l'ufficio del lavoro ad accertare se queste dimissioni non sono state volontarie?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La lavoratrice porterà una certa documentazione. Potrà dimostrare di avere avuto una liquidazione superiore a quella che le aspettava, eccetera.

PRESIDENTE. Di fronte a tutta la serie di emendamenti che sono stati presentati, l'opinione del Ministro è negativa, salvo che su un emendamento che potrebbe suonare così:

« Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, possono essere impugnate dalla lavoratrice stessa davanti agli uffici provinciali del lavoro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

KUNTZE. Questa diventa una cosa macchinosissima.

PRESIDENTE. Questo emendamento vuol dire che la lavoratrice entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ha il diritto di rendere edotto l'ufficio del lavoro che queste sue dimissioni sono state in qualche modo estorte.

Se venissero accettati gli altri emendamenti, ci si troverebbe in questa situazione, che la lavoratrice potrebbe accettare di essere liquidata, poi se ne pente e cerca di rimediare in qualche modo.

KUNTZE. Mi dispiace, ma non sono convinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 2, che a seguito delle modifiche, risulta così formulato:

« La nullità dei licenziamenti di cui all'articolo 1 importa la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore per le lavoratrici contenute nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura:

« L'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Art. 17. — « Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte:

a) dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b);

b) dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte.

L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da re-

golamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici ».

Sono stati presentati, dagli onorevoli Novella, Santi ed altri, i seguenti emendamenti aggiuntivi:

« Al secondo capoverso, dopo le parole: articoli successivi, aggiungere: e salve le clausole dei contratti collettivi più favorevoli alle lavoratrici, e in particolare quelle che prevedono per le lavoratrici madri la corresponsione di un'indennità superiore a quella prevista dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 ».

« Al termine dell'ultimo comma, dopo le parole: enti pubblici, aggiungere: salvo quando da disposizioni legislative e regolamentari sia previsto un trattamento economico più favorevole alla lavoratrice di quello previsto dalla presente legge ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Circa il primo di questi due emendamenti debbo dire che mi sembra, questo, un criterio già implicito nella legge stessa e precisamente all'articolo 2 da noi testé approvato. Inoltre, è per lo meno pleonastico, secondo me, il riferimento alla legge n. 860, in quanto quest'ultima è una legge che resta in vigore, fino a prova contraria. Quindi, il concetto delle condizioni di maggiore favore, ecc. lo abbiamo già stabilito, inserito nella formulazione dell'articolo 2. Per quanto l'altra parte, c'è la legge!

PRESIDENTE. Che è assorbente!

RE GIUSEPPINA. In esso si riportava una norma già esistente; comunque non ho difficoltà a ritirarli.

PRESIDENTE. Allora i due emendamenti s'intendono ritirati.

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Sono stati presentati due emendamenti, rispettivamente a firma degli onorevoli Colombo Vittorino e altri e, degli onorevoli Maglietta e altri, proponenti, con una diversa formulazione, un articolo aggiuntivo 3-bis. Ne do lettura:

« L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Articolo 22. — « È dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parte, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità *una tantum* nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;

2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35.000;

3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000;

4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto ».

COLOMBO VITTORINO, CONCI ELISABETTA,
COCCO MARIA, GOTELLI ANGELA, BUT-
TÈ, BIANCHI FORTUNATO.

« L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Articolo 22. — « È dovuto alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità *una tantum* nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, braccianti o compartecipanti abituali, l'80 per cento della retribuzione media contrattuale o prescritta per decreto delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, vigente nella provincia nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro e per la durata dello stesso periodo;

2°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 50 mila (cinquantamila);

3°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 40 mila (quarantamila).

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto ».

MAGLIETTA.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Poche parole di illustrazione. Con l'emendamento viene riportato integralmente l'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, modificando solo le cifre e cercando di fissare un aumento

del 40 per cento circa, avendo preso come parametro gli aumenti verificatisi in alcuni settori, come quello della previdenza dell'I.N.P.S. Da parte nostra, quindi, si è ritenuto, e noi ci auguriamo che l'onorevole ministro condivida questa nostra impostazione, di fissare l'aumento sulla stessa linea.

Ora, mentre gli onorevoli colleghi dell'altra parte sostengono, nel loro emendamento, per la prima parte dell'articolo, al punto 1°), cioè: alle salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, braccianti o compartecipanti abituali, l'80 per cento della retribuzione media contrattuale o prescritta, ecc., noi, invece, lasciamo ancora la attuale forma di indennità *una tantum*, ovviamente maggiorata del 40 per cento. Per le altre due categorie, cioè: braccianti o compartecipanti occasionali e braccianti o compartecipanti eccezionali, i colleghi sostengono la stessa cosa, ma con una cifra nettamente superiore.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Noi siamo partiti dalla constatazione, che non solo esista, ma anche fortissima, nell'ambito dell'I.N.A.M., la differenza di costo medio delle prestazioni, relative al 1961, per non uno ma diversi settori e particolarmente per quello dell'industria, rispetto a quello dell'agricoltura. Il dato è che il costo medio per l'agricoltura, nel 1961, è stato di lire 14,408 per caso indennizzato ed è stato di lire 137,781 per l'industria. Quando poi una donna ha un bambino sia essa bracciante o operaia non è che la cosa cambi molto! Appare poi dalle risultanze di bilancio dell'I.N.A.M., pubblicate dalla rivista dello stesso Istituto, che per la gestione lavoratrici madri, si è avuto per il 1961 un'entrata di 13 miliardi e 667 milioni circa e un'uscita di 8 miliardi e 115 milioni. Vale a dire, esiste un attivo — parlo soltanto del capitolo lavoratrici madri — di circa 5 miliardi.

Io credo che queste considerazioni sono quelle da cui tutti siamo partiti per cercare, non dico di perequare, ma quanto meno avviare il diritto delle lavoratrici dell'agricoltura a un allineamento con quelle dell'industria.

Solo che, noi, facciamo una distinzione. Perché? Ci rendiamo conto della difficoltà di applicare la legge n. 860, per tutte le ragioni che tutti sappiamo, a quelle lavoratrici che hanno un rapporto di lavoro saltuario. E però pensiamo che, intanto, sarebbe possibile far rientrare sin d'ora nell'ambito del sistema generale, le lavoratrici normali, vale a dire quelle che hanno un rapporto continuativo,

una salario fissato da contratti e alle quali, quindi, può essere applicata la norma dell'indennità nella misura dell'80 per cento della retribuzione media contrattuale, così come viene applicata alle lavoratrici dell'industria.

Il nostro proposito è di fare entrare le lavoratrici dell'agricoltura in un sistema che le parifichi a quelle degli altri settori. È chiaro che la cifra sarà sempre inferiore alle lavoratrici dell'industria e del commercio, però è opportuno cominciare ad applicare lo stesso sistema, sia pure per una parte ristretta delle lavoratrici dell'agricoltura.

Per quanto riguarda le cifre, le differenze sono tali che mi sembrava di fare delle richieste estremamente modeste.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Maglietta. Lo so che 35 mila lire è una cifra inferiore rispetto a quella delle lavoratrici dell'industria e del commercio, però noi ci siamo attenuti a dei parametri, quale per esempio il provvedimento delle pensioni dell'I.N.P.S. e quello dell'aumento delle pensioni agli invalidi civili. L'ulteriore avvicinamento dovrà essere fatto quando miglioreranno la 860.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Vorrei sentire il parere del Ministro e che ci dimostri, bilancio alla mano, che non ci sono i fondi. Debbo dire che le argomentazioni del relatore non mi hanno convinto. Non si deve dimenticare che le cifre proposte sono veramente modeste.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Siamo d'accordo che la tutela della lavoratrice dell'agricoltura deve essere messa allo stesso livello della tutela della lavoratrice dell'industria e del commercio. Ma oggi come oggi non si può fare un passo di questo genere. Se abbiamo avuto la possibilità di fare qualcosa per quanto riguarda il trattamento economico, abbiamo preso come parametro quello che è stato fatto in altri settori. Pur condividendo l'opinione che queste misure non sono sufficienti, mi sembra che questo possa già considerarsi un fatto positivo.

RE GIUSEPPINA. Mi sembra invece che proprio questi parametri non siano stati considerati tenendo conto della realtà. Noi siamo fermi alle cifre di 10 anni fa, dando alle lavoratrici un assegno di 12 mila lire per un periodo di 120 giorni: questa è la tutela economica per le lavoratrici madri!

Queste cifre sono scandalose!

Se questi aumenti sono considerati eccessivi, si potrebbe vedere di raggiungere un ac-

cordo in modo da dare una cifra che sia dignitosa.

Io invito i colleghi a vedere se si possa fare qualcosa perché queste cifre siano elevate.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Apprezzo le sue osservazioni, ma io ritengo che tutte queste considerazioni debbano essere fatte al momento in cui miglioreremo la legge n. 860.

Si può pregare il Ministro perché studi e approfondisca il problema per cercare di aumentare il trattamento economico riservato alle lavoratrici madri, ma questo è un voto che facciamo al ministro.

Come relatore io posso raccogliere l'invito, da parte di tutti i colleghi, perché il Governo affretti lo studio per risolvere il problema in modo integrale. Ma ripeto che non mi sembra questa la sede più opportuna per risolvere tale questione.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Devo dire che sia l'emendamento degli onorevoli Maglietta e altri che l'emendamento Colombo Vittorino e altri, sono stati da me conosciuti soltanto oggi. È vero che l'onorevole Relatore, parlando al Ministero di questo problema, aveva prospettato la opportunità di un certo adeguamento e, in questa prospettiva avevamo fatto qualche calcolo. Però, sempre subordinatamente alla decisione delle modifiche da apportare al successivo articolo 4!

Conseguentemente, per prima cosa desidererei sapere con precisione quale sia il carico finanziario che deriverebbe agli enti mutualistici accogliendo l'uno o l'altro degli emendamenti, che oggi non sono in grado di dire quale potrebbe essere. In secondo luogo, devo dire che noi qui stiamo discutendo una legge che doveva avere un carattere essenzialmente normativo, un carattere giuridico preciso: la tutela della donna lavoratrice minacciata di licenziamento o licenziata per fatto di matrimonio. E, non possiamo, quindi, invadere e modificare la legge n. 860 nonché apportare estensioni a quella legge, perché queste modifiche e queste estensioni dovrebbero essere fatte, semmai, in sede di modifica di emendamenti alla legge n. 860 e non già in occasione della discussione sulla legge sul nubilitato.

Pertanto, ove qui si insista nell'avanzare in modo esplicito una proposizione di questo genere, debbo chiedere un rinvio onde potermi informare meglio. Se, viceversa, ci si limita ad avere dal Governo assicurazioni che il problema è allo studio e che sono già stati fatti dei conti e che verranno sicuramente modi-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

ficare in meglio, e in modo abbastanza notevole, queste condizioni, in occasione della revisione della materia assistenza, anche in relazione alle lavoratrici dell'agricoltura, non con una parificazione completa, evidentemente, ma con il più largo possibile avvicinamento al trattamento riservato alle lavoratrici dell'industria, io sin da questo momento queste assicurazioni sono in grado di darle.

Quindi, ove venga qui presentato un ordine del giorno in questo senso, dichiaro di accettarlo senz'altro. Altrimenti, ripeto, se si insiste sugli emendamenti proposti, devo necessariamente chiedere un rinvio!

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Io credo che, dopo aver valutate le considerazioni e le affermazioni dell'onorevole Ministro in ordine a questo problema, un certo punto di incontro possa essere raggiunto!

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito chiaramente che l'onorevole Ministro, ove la Commissione insista nel voler modificare gli impegni di carattere finanziario che sono quelli previsti dalla legge in esame nel testo proposto dal Governo, chiede il rinvio. E, questo, perché, credo sempre di aver capito, egli non è in grado di esprimere il parere del Governo sulle modifiche che verrebbero introdotte in quanto, per poterlo fare, ha bisogno che vengano fatti dei calcoli precisi.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onde venire incontro il più possibile alla Commissione e alla stessa mia volontà di portare al più presto in porto questo provvedimento, dirò che, noi, signor Presidente, un certo calcolo lo abbiamo fatto. E, se si vuole che io dica fin dove il Ministro è disposto a modificare l'articolo in questione, posso anche dirlo. Il Governo, e più precisamente il Ministero per esso, fatti i suoi calcoli, ritiene che gli aumenti richiesti possano essere accolti nei seguenti termini: salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, di cui al punto uno dell'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, da lire 25 mila sino a lire 35 mila; braccianti o compartecipanti abituali, di cui al punto due del predetto articolo, da lire 25 mila sino a lire 35 mila; braccianti o compartecipanti occasionali, di cui al punto tre del medesimo articolo, da lire 15 mila sino a lire 21 mila; braccianti o compartecipanti eccezionali, di cui al punto quattro dello stesso articolo, da lire 12 mila sino a lire 17 mila.

Faccio rilevare che le rispettive percentuali sono: 40 per cento per il primo, secondo e terzo punto e 41 per cento per il quarto.

PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, sentite le ulteriori dichiarazioni dell'onorevole Ministro, si tratta ora di arrivare ad una conclusione.

BETTOLI. In questo caso, ciò vuol dire che il Governo si pronuncia quanto meno in senso favorevole!

PRESIDENTE. Onorevole Bettoli, la prego!

Ho detto che, a questo punto, dobbiamo arrivare ad una conclusione. Mi pare che l'onorevole Relatore abbia invitato l'onorevole Ministro a precisare fino in fondo la posizione del Governo in fatto di impegno e, questo, l'onorevole Ministro lo ha fatto.

Chiedo tuttavia all'onorevole Ministro se non pensa che, al di là, sia ancora possibile andare ovvero ritenga di mantener ferma la sua posizione. In altre parole, se, nel caso la misura dell'indennità *una tantum* fosse quella prevista dall'emendamento degli onorevoli Colombo e altri, egli ritenga opportuno o meno chiedere un rinvio!

Quindi, onorevole Ministro, ritiene di potersi impegnare o no? Perché, per la verità, anche a me la misura che ci ha indicata pare un po' pochina!

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gli onorevoli colleghi sanno meglio di me che non è soltanto il Ministro del lavoro che deve intervenire in queste questioni, ma anche altri Ministri, e che si dovrebbe richiedere il concerto, e così via. Ho già detto in privato che, se gli aumenti sono obiettivamente modesti, noi li possiamo anche, in un certo senso, contrabbandare, agli effetti legislativi! Però, se le richieste sono clamorose, come pare sia il caso da qualche parte, è evidente che io devo richiedere il concerto degli altri colleghi interessati alla questione.

PRESIDENTE. Allora, credo che si possa ritenere accolto dal Governo l'emendamento nel testo proposto dagli onorevoli Colombo Vittorino e altri. Ringraziamo l'onorevole Ministro e chiedo agli onorevoli proponenti l'altro emendamento se, acquisito questo risultato, sono disposti a ritirarlo, nel caso il Governo accetti l'ordine del giorno da loro presentato assieme ad altri e che invita il Governo a predisporre gli strumenti legislativi e ad emanare disposizioni atte a parificare, ecc.!

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ordine del giorno che io accetto senz'altro come raccomandazione, dicendo fin d'ora che, per una parte almeno, sono già in atto gli opportuni provvedimenti,

mentre per un'altra parte, ad esempio, la cosa dovrà essere studiata, bisognerà fare controlli.

PRESIDENTE. Da parte nostra verremo incontro all'onorevole Ministro proponendo una leggina!

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Non sappiamo ancora se i colleghi accedono alla proposta dell'onorevole Presidente!

RE GIUSEPPINA. D'accordo, ritiriamo il nostro emendamento e però sull'ordine del giorno chiederemmo la votazione!

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Vorrei far presente, onorevole Presidente, che c'è poi un altro nostro emendamento, l'emendamento Foa ed altri, che riguarda la situazione delle lavoratrici a domicilio. A proposito della quale devo dire che si tratta di una situazione invero singolare, perché noi tutti, fino a qualche tempo fa, vivevamo nell'illusione che la legge sulle lavoranti a domicilio estendesse la disposizione di cui alla legge n. 860 quanto meno alle cosiddette lavoratrici industriali non tradizionali. Ora, questa estensione viene contestata dall'I.N.A.M. anche nei confronti delle lavoratrici non già stagionali, ma tipicamente industriali, per le quali l'Istituto dice che concede un assegno *una tantum*, ma al di fuori di ogni norma. È già scritto che spetta alla lavorante a domicilio, ecc. la applicazione di tutte le norme previdenziali e, pertanto, non si capisce perché mai il caso maternità debba venire escluso. Ora, la legge sul lavoro a domicilio parla genericamente di tutte le prestazioni e, conseguentemente, si afferma: poiché non parla esplicitamente della legge n. 860, noi non diamo niente!

Comunque, l'invito mi sembra sia accoglibile!

PRESIDENTE. Mi sembra che altre volte noi abbiamo adottato questa formula del *fair play* e, quindi, accettato di rivolgere una raccomandazione. Quando il Ministro accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, egli già si impegna in conseguenza. Il fatto di votare un ordine del giorno mi pare qualcosa che vada al di là, in questo caso, delle possibilità di accoglimento da parte dell'onorevole Ministro. Quindi direi di accettare che questo invito al Governo venga trasformato in una raccomandazione.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In raccomandazione concreta!

BETTOLI. D'accordo. D'altra parte vedo, signor Presidente, che tutti i colleghi lo firmano!

PRESIDENTE. Allora ne dò lettura:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale, considerato il crescente contributo delle donne alla attività produttiva e la necessità di garantire a tutte le madri lavoratrici adeguata tutela;

considerato che attualmente non solo esistono gravi sperequazioni fra il trattamento delle lavoratrici dipendenti dell'industria e quelle dell'agricoltura, ma che intere categorie di lavoratrici non godono di alcuna tutela — come le mezzadre — e che per altre, come le lavoranti a domicilio, rimane incerta la tutela, sia dal punto di vista economico che normativo,

invita il Governo

a predisporre gli strumenti legislativi e ad emanare disposizioni, atte:

1°) a parificare il trattamento delle lavoratrici dell'agricoltura a quello delle lavoratrici dell'industria;

2°) ad estendere la tutela fisica ed economica di maternità alle categorie che ne sono ancora prive;

3°) a garantire alle lavoranti a domicilio il trattamento previsto per le lavoratrici dell'industria.

RE GIUSEPPINA, BUTTÈ, NUCCI, PUCCI, REPOSSI, COLOMBO VITTORINO, RAPPELLI, SULOTTO, MERLIN ANGELINA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BETTOLI, KUNTZE, QUINTIERI, GITTI, FRANCO RAFFAELE.

L'ordine del giorno è accolto dall'onorevole Ministro come raccomandazione.

Pongo ora in votazione l'articolo 3-bis nel testo proposto dall'emendamento degli onorevoli Colombo Vittorino ed altri e accolto dal Governo:

« L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Articolo 22. — « È dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità *una tantum* nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;

2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35.000;

3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000;

4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne dò lettura:

« L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituita dal seguente:

Articolo 23. — « Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 17 e 22 della presente legge è dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il trattamento economico di maternità, un contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 22, nella competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

a) dello 0,53, per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;

c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura;

e) di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque categoria o settore.

Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predette è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2°) Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera b) il contributo sarà determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno derivante a ciascuna gestione dalla erogazione della indennità giornaliera di cui al precedente articolo 17.

Riguardo al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a

quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al comma successivo, le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Il contributo di cui alla lettera d) è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti al precedente n. 1°) ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute all'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'I.N.A.M. con particolare riguardo agli oneri sostenuti dall'Istituto stesso per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio».

Poiché la Presidenza della Camera, per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo, ritiene che si tratti di una delega, il Ministro propone questo nuovo testo dell'articolo 4:

« L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:

Articolo 23. — « Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 17 e 22 della presente legge è dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il trattamento economico di maternità, un contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 22, nella competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;

c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.

Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unifi-

cati in agricoltura, di cui al decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti;

e) di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque categoria o settore.

Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predetti è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2°) Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera b):

a) dello 0,15 per cento sulla retribuzione per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

b) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

c) dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

d) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per il personale addetto alle auto-linee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2°), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

Riguardo al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al precedente n. 1°), lettera d), le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti ai precedenti nn. 1°) e 2°) ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute, nell'ambito di ciascun Istituto, Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con particolare riguardo agli oneri sostenuti per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio ».

Il Ministro afferma che per le percentuali di cui alla parte 2°) dell'articolo 4, dopo le consultazioni con le rispettive casse, è stata assicurata la copertura.

Pongo in votazione l'articolo 4 sostitutivo presentato dal Governo nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò subito in votazione.

« Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge ».

(È approvato).

Due emendamenti propongono la modifica del titolo. Uno a firma degli onorevoli Colombo Vittorino, Conci Elisabetta, Cocco Maria, Gotelli Angela, Butté, Bianchi Fortunato, propone di sostituirlo con: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 ». L'altro, a firma degli onorevoli Novella, Santi, Lama, Foa, Re Giuseppina, Cinciari Rodano Maria Lisa, Kuntze, Maglietta, Bettoli, Magnani, propone di aggiungere, dopo la parola « matrimonio », le altre: « e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

Si tratta di due emendamenti formalmente e sostanzialmente identici, per cui possiamo considerarli un unico emendamento proposto dagli onorevoli Colombo Vittorino, Novella ed altri.

Se non vi sono altre osservazioni ed obiezioni pongo in votazione l'emendamento che modifica l'intitolazione della legge:

« Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiede di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Butté. Ne ha facoltà.

BUTTÉ. Desidero sottolineare la soddisfazione del gruppo al quale mi onoro di appar-

tenere — soddisfazione che credo sia pari a quella degli altri gruppi qui rappresentati — per il risultato, a mio avviso altamente apprezzabile che noi tutti insieme abbiamo oggi conseguito nel campo della sicurezza familiare e vorrei dire anche nell'adeguamento della difesa sociale del vasto settore cui la legge testè approvata e che ora voteremo, si riferisce.

Vorrei pure rilevare che pur non essendo arrivati alla selezione ottima e completa per quanto si attiene alle lavoratrici agricole abbiamo tuttavia fatto un passo avanti anche in questa direzione, passo che si aggiunge agli altri già conseguiti.

Ci auguriamo che con ulteriori miglioramenti si possa arrivare quanto prima possibile ad eliminare le sperequazioni che tuttora esistono e che, noi lo riconosciamo, non possono venire eliminate se non mediante un incremento del reddito nazionale che permetta il perfezionamento del nostro sistema protettivo generale.

MERLIN ANGELINA. Mi dichiaro molto soddisfatta. E, questo, specialmente tenendo conto del fatto che anche in questo caso vale la massima: il meglio è sempre nemico del buono! Soddisfatta soprattutto perché si tratta di una vittoria delle donne in genere; soddisfatta anche perché io stessa fui la prima ad accendere la miccia, fino da quasi dodici anni fa, che fece divampare la battaglia. Soddisfatta, infine, perché è questa una legge di contenuto sociale che attua un senso di giustizia, attua la Costituzione, attua quel che possono desiderare le donne: fare gli stessi passi a fianco degli uomini sul cammino del progresso e della civiltà!

CINCIARI RODANO MARIA LISA. È per noi motivo di particolare soddisfazione arrivare finalmente a votare questa legge, in quanto essa è il frutto di una lunga battaglia, combattuta non tanto in Parlamento quanto nel Paese, da parte delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali e dei partiti che noi qui rappresentiamo e che, effettivamente, hanno rappresentato una vivace aspirazione delle donne. Siamo anche particolarmente soddisfatte in quanto questa legge sancisce, a nostro avviso, in modo concreto, qualcosa di più: il diritto della donna al lavoro anche quando sia sposata; non dover essere posta di fronte ad una scelta che noi riteniamo assurda oltre che umiliante per la sua stessa personalità!

Vi è poi un terzo motivo di soddisfazione, per noi, ed è che ci sembra sia stato fatto un ulteriore, anche se piccolo, passo in avanti,

nella affermazione del principio della giusta causa in materia di licenziamento dei lavoratori.

E, a questo proposito, cogliamo questa occasione per chiedere che vengano prese sollecitamente in esame le varie iniziative in materia, per cui si possa, diciamo così, completare l'edificio e assicurare ai lavoratori condizioni di libertà nel lavoro, di difesa dai ricatti, e così via.

Dobbiamo dichiarare che non siamo soddisfatte dei passi in avanti che sono stati fatti nel settore dell'agricoltura, in quanto li riteniamo estremamente modesti, sia di fronte alle condizioni esistenti nel settore dell'agricoltura, e sia, anche, rispetto ai miglioramenti ottenuti dai lavoratori negli altri settori in materia di infortunistica, assegni familiari, pensioni, e così via. Diciamo che, ancora una volta, si dimostra che sono la parte più debole della collettività nazionale, le donne, a portarsi allo stesso livello degli altri cittadini!

Tuttavia, anche con queste riserve, siamo molto soddisfatte di esser giunti alla approvazione di questa legge e ci auguriamo sia questo il primo passo, soprattutto avendo di mira i problemi che vi sono implicati, affinché possano finalmente essere affrontati anch'essi e risolti!

RAPELLI. La legge che stiamo per approvare definitivamente ha un fondamento morale, nel senso che toglie un ostacolo alla realizzazione di quella che è la legittima aspirazione di tutte le donne.

Purtroppo in Italia il problema della donna lavoratrice va collocato non solo sotto questo aspetto, ma soprattutto sotto l'aspetto della sua elevazione professionale. Infatti, molte donne ancora non riescono a trovare possibilità di lavoro proprio perché prive di capacità professionale. E mentre da un lato abbiamo carenza di manodopera, dall'altro abbiamo una quantità di donne che non riescono a trovare lavoro perché senza qualifica professionale.

Mi auguro che questa legge, che racchiude soprattutto un principio giuridico non accontenti noi e non accontenti i futuri legislatori e soprattutto i futuri governi, perché il problema del lavoro della donna sarà sempre di vitale importanza per la vita della nazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1962

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (3922):

Presenti e votanti 39

Maggioranza 20

Voti favorevoli 39

Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Comunico che a seguito della votazione testé avvenuta le proposte di legge nn. 37 e 1166 risultano assorbite e saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Cacciatore, Cinciari

Rodano Maria Lisa, Colombo Vittorino, Re Giuseppina, Cruciani, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Ferioli, Foa, Fogliazza, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Lama, Magnani, Mazzoni, Negroni, Novella, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Merlin Angelina, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

È in congedo:

Sabatini.

La seduta termina alle 20,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI